



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 362 del Registro

Oggetto: L.R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3 – Rinnovo del Consiglio di disciplina della società Ferrotramviaria S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
- la DGR 24/01/2017, n. 24 “*Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”*”;
- l’art.54 dell’Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148 “*Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione*” ove è stabilito che le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 del predetto Regio Decreto sono inflitte con deliberazione del Consiglio di Disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
 - 1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
 - 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
 - 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

- l’art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.*” che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative statali relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, comprese quelle relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee;
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4 comma 4, della L. 15.3.97, n. 59 e smi*”;
- l’art. 102, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo*



REGIONE PUGLIA

1997, n. 59” che prevede la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina;

- l’art. 23, comma 3 lett.”b” della L.R. Puglia 31/10/2002, n. 18 “*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*” ove è stabilito che compete alla regione nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento allegato A) del R.D. n. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il presidente e i componenti del consiglio di disciplina;
- la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro del 14/05/2019, n. 12770 che ha ribadito la vigenza del R.D. 08/01/1931, n. 148;
- il D.P.G.R. n. 217 del 30/4/2020 “L.R. 31/10/2002, n. 18 “*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*”, art. 23 comma 3 - *Nomina Presidente e componenti del Consiglio di Disciplina dell'azienda Ferrotramviaria spa*” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 329 del 12/7/2023 “L.R. 31/10/2002, n. 18 “*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*”, art. 23 comma 3 – *sostituzione e nomina del Presidente dei Consigli di Disciplina già costituiti della aziende di Trasporto Pubblico Locale presenti nelle province della Regione Puglia.*”;
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 3030/2023 pubblicata il 24/3/2023

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 54 dell’Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148:
 - comma 6: *I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati;*
 - comma 7: *I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.*
- in data 30/4/2025 è scaduto il Consiglio di Disciplina della società **Ferrotramviaria S.p.A.** costituito con D.P.G.R. n. 217 del 30/4/2020 e ss.mm.ii.;
- con sentenza n. 3030/2023 il Consiglio di Stato ha stabilito il principio per cui la previsione normativa relativa al criterio di scelta preferenziale dei Presidenti dei Consiglio di Disciplina, ex l’art.54 dell’Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148, si pone in contrasto con l’esercizio indipendente della funzione giudiziaria e pertanto ha stabilito l’incompatibilità di tale incarico con le funzioni concretamente svolte dal magistrati per il possibile pregiudizio alla credibilità del servizio giustizia che esso può arrecare “*atteso che le decisioni del Consiglio di disciplina sono naturalmente suscettibili di riesame in sede giurisdizionale*”.
- con nota prot. 0311636 del 11/6/2025 è stato chiesto al Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso, già Presidente del Consiglio di Disciplina della società **Ferrotramviaria S.p.A.**, giusto D.P.G.R. n. 329 del 12/7/2023, di manifestare il proprio eventuale interesse a veder confermato il proprio incarico alla presidenza del suddetto organismo aziendale per un altro ciclo quinquennale;
- con nota PEC del 13/6/2025, acquisita in pari data al prot. n. 318373 del 13/6/2025, il Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso ha formalizzato la propria disponibilità a svolgere l’incarico di presidente del Consiglio di Disciplina della società **Ferrotramviaria S.p.A.** per un altro ciclo quinquennale trasmettendo la dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di inconferibilità all’incarico;



- | | | | |
|----|------------------------|-----|----------|
| 1. | UIL TRASPORTI | 125 | iscritti |
| 2. | FILT CGIL | 74 | iscritti |
| 3. | FIT CISL | 63 | iscritti |
| 4. | FAISA CISAL | 15 | iscritti |
| 5. | FAISA CONFAL | 11 | iscritti |
| 6. | UGL AUTOFERROTRAMVIERI | 10 | iscritti |
| 7. | ORSA FERROVIA | 4 | iscritti |

1.	UIL TRASPORTI	125	iscritti
2.	FILT CGIL	74	iscritti
3.	FIT CISL	63	iscritti

3



REGIONE PUGLIA

comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno al nuovo Consiglio di Disciplina di **Ferrotramviaria S.p.A.**;

- **FIT CISL**, con nota acquisita al prot. 176468 del 03/4/2025; **FILT CGIL**, con nota acquisita al prot. 201411 del 16/4/2025; **UILTRASPORTI** con nota acquisita al prot. 251499 del 13/5/2025; hanno designato i seguenti componenti effettivi e relativi supplenti del Consiglio di Disciplina della società **Ferrotramviaria S.p.A.**:

➤ per **FIT CISL**:

Sig. Angelo CIRONE;
(CF: - OMISSIS -)

supplente:

Sig. Francesco Paolo MAIORANO;
(CF: - OMISSIS -)

➤ per **FILT CGIL**:

Sig.ra Anna Maria RENNA
(CF: - OMISSIS -)

supplente:

Sig. Cosimo VALERIO;
(CF: - OMISSIS -)

➤ per **UILTRASPORTI**:

Sig. Mauro Giuseppe DE NOIA;
(CF: - OMISSIS -)

supplente:

Sig. Davide DI NICOLI;
(CF: - OMISSIS -)

e trasmesso le relative dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità;

TENUTO CONTO che i componenti del consiglio di disciplina durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati così come stabilito dall'art. 54, Allegato "A" del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;

DECRETA

1. di nominare il Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso (CF: - OMISSIS -) in qualità di Presidente del Consiglio di disciplina della società **Ferrotramviaria S.p.A.**;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 54 dell'allegato A del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, l'incarico di Presidente non genera alcuna spesa a carico della Regione Puglia e che l'azienda di trasporto è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di Disciplina;
3. di procedere al rinnovo del Consiglio di Disciplina della società **Ferrotramviaria S.p.A.** che, oltre al ruolo di Presidente nominato al punto 1, è così composto:

- in rappresentanza della società di trasporto **Ferrotramviaria S.p.A.**:

➤ Dott. Giuseppe PAVONCELLI;
(CF: - OMISSIS -)

supplente:

Dott.ssa Maria RONZULLI;
(CF: - OMISSIS -)

➤ Dott. Argentino ROMANINI;
(CF: - OMISSIS -)

supplente:

Rag. Nicola Giuseppe FICOCELLI;
(CF: - OMISSIS -)

➤ Dott.ssa Giuseppina DONATONE;
(CF: - OMISSIS -)

supplente:

Dott. Fabio RUCCI.
(CF: - OMISSIS -)

- in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale:

➤ per **FIT CISL**:

Sig. Angelo CIRONE;
(CF: - OMISSIS -)

supplente:

Sig. Francesco Paolo MAIORANO;
(CF: - OMISSIS -)

➤ per **FILT CGIL**:



REGIONE PUGLIA

Sig.ra Anna Maria RENNA
(CF: - OMISSIS -)

supplente:

Sig. Cosimo VALERIO;
(CF: - OMISSIS -)

➤ per **UILTRASPORTI**:

Sig. Mauro Giuseppe DE NOIA;
(CF: - OMISSIS -)

supplente:

Sig. Davide DI NICOLI;
(CF: - OMISSIS -)

4. di dare atto che i componenti del presente consiglio di disciplina della società **Ferrotramviaria S.p.A.** dureranno in carica un quinquennio e potranno essere riconfermati;
5. di dare mandato alla Sezione competente affinché provveda alla notifica del decreto di costituzione del Consiglio di disciplina ai soggetti interessati, alla società **Ferrotramviaria S.p.A.** e alle organizzazioni sindacali **FIT CISL**, **FILT CGIL** e **UILTRASPORTI**;
6. di dare atto che il presente provvedimento, esecutivo dalla data di adozione della sua adozione, non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 24 giugno 2025

Emiliano